

MERCOLEDÌ 22 LUGLIO 2020

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- La direttiva PIF inasprisce le sanzioni per le violazioni doganali - pag. 2
- Contributo a fondo perduto COVID-19: a chi è rivolto e come calcolare la riduzione del fatturato - pag. 5
- Modello 770, quando le Amministrazioni dello Stato non devono compilare i quadri ST, SV e SX - pag. 7
- Contrasto all'evasione fiscale internazionale: nuovo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate e GdF - pag. 10
- Contratti a termine: quanto costa alle aziende la proroga "obbligatoria"? - pag. 14
- Servizi online INPS: dal 1° ottobre procedure semplificate per imprese e professionisti - pag. 16
- Cassa integrazione e assegno ordinario: termini di decadenza e revisione delle istanze - pag. 18
- Congedo Covid-19 entro il 31 agosto: aggiornata la procedura per la fruizione - pag. 18

pag. 18

FINANZIAMENTI

- Dal contributo a fondo perduto esclusi studi associati e soggetti con zero fatturato - pag. 20
- PMI e start up e innovative: incentivi potenziati per chi investe - pag. 22
- Credito d'imposta R&S e innovazione: attività agevolabili, spese ammissibili e oneri documentali - pag. 25

IMPRESA

- Privacy e invalidità dello scudo UE-USA: quali conseguenze per le imprese? - pag. 27

IN EVIDENZA

Dal contributo a fondo perduto esclusi studi associati e soggetti con zero fatturato

di Saverio Cinieri - Dottore commercialista in Brindisi, Roma e Milano

Non possono richiedere il contributo a fondo perduto previsto dal decreto Rilancio le associazioni tra professionisti né i soggetti che presentano zero fatturato sia nel mese di aprile 2019 sia ad aprile 2020; escluse anche le società in liquidazione prima della dichiarazione dello stato di emergenza. Inoltre, entrano nel calcolo del fatturato anche le operazioni fuori campo IVA che i contribuenti hanno deciso di fatturare volontariamente. Sono alcuni dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 22/E del 21 luglio 2020.

Anche se con un po' di ritardo, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato alcuni importanti chiarimenti in merito a una delle più importanti (e discusse) misure contenute nel **decreto Rilancio** (D.L. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020).

Nella circolare n. 22/E del 21 luglio 2020, infatti, sotto forma di domanda e risposta, l'Agenzia affronta alcune questioni relative al **contributo a fondo perduto** (art. 25). Non è la prima volta che l'Agenzia si occupa dell'argomento, avendo già pubblicato, il 13 giugno 2020, la circolare n. 15/E.

Leggi anche [Contributo](#)



Contratti a termine: quanto costa alle aziende la proroga "obbligatoria"?

di Massimo Brisciani - Consulente del Lavoro in Milano e Coordinatore scientifico della rivista "Guida alle Paghe"

Il contratto a termine crea alle aziende nuovi vincoli e nuovi costi: l'art. 93, comma 1-bis, della legge di conversione del decreto Rilancio stabilisce la prorogazione ex lege dei contratti a termine per una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza da Covid-19. Il differimento del termine finale appare illogico e ingiustificatamente oneroso per i datori di lavoro che, se decidessero di lasciare scadere il contratto al termine originariamente previsto, si esporrebbero alla rivendicazione da parte del lavoratore di un risarcimento corrispondente alla retribuzione per le giornate di lavoro "aggiuntive" riconosciute dalla legge, ma non prestate. Ma restiamo in attesa di indicazioni ministeriali che offrano una lettura diversa e più rassicurante...

Un altro pesante fardello si abbatte sui datori di lavoro con la **conversione in legge del decreto Rilancio**.

Questa volta è il **contratto a termine** a creare alle **aziende nuovi vincoli e nuovi costi**: l'art. 93, c. 1-bis, della L. n. 77/2020 stabilisce la prorogazione *ex lege* dei contratti a termine, anche in regime di somministrazione, e di apprendistato, non professionalizzante, per una durata pari al periodo di **sospensione dell'attività lavorativa** in conseguenza dell'emergenza epidemio-logica da COVID-19.



Fisco

Nel decreto attuativo

La direttiva PIF inasprisce le sanzioni per le violazioni doganali

di Roberto Fanelli - Revisore contabile in Roma

Il decreto di recepimento della direttiva PIF prevede un inasprimento delle violazioni doganali quando le stesse, per l'importo dei diritti di confine dovuti, si considerano violazioni direttamente lesive degli interessi finanziari dell'Unione europea. In particolare, il decreto dispone anche la "ricriminalizzazione" di reati recentemente depenalizzati, quando i diritti di confine dovuti sono superiori alla soglia di 10 mila euro. I reati doganali vengono, inoltre, inclusi tra quelli che danno luogo alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: in particolare, in caso di commissione dei reati previsti dal TULD, si prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a 200 quote (fino a 400 quote quando i diritti di confine dovuti superano 100 mila euro).

Il decreto attuativo della **direttiva PIF** - direttiva UE n. 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea mediante il diritto penale (D.Lgs. n. 75/2020) interviene in modo specifico sui **delitti doganali, consumati o tentati**, che si considerano violazioni direttamente lesive degli interessi finanziari dell'UE.

Le modifiche apportate dal provvedimento riguardano:

- 1) l'inasprimento delle pene per i **delitti di contrabbando** considerati più gravi;
- 2) la "ricriminalizzazione" di alcune violazioni depenalizzate per effetto del D.Lgs. n. 8/2016;
- 3) l'inclusione dei **reati doganali** tra quelli che danno luogo alla **responsabilità amministrativa** delle persone giuridiche (D.Lgs. n. 231/2001).

Inasprimento delle pene

L'art. 3 del decreto modifica l'art. 295 del TULD, relativo alle **circostanze aggravanti del contrabbando**.

La disposizione, intervenendo sulle circostanze aggravanti di cui al comma 2 dell'art. 295, prevede la pena della reclusione da 3 a 5 anni in aggiunta alla multa prevista per le singole fattispecie, "quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro". In tal modo, il decreto attua la direttiva in base alla quale i reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione, ove i danni o i vantaggi siano considerevoli (la nuova lettera d-bis considera tali quelli per i quali l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a 100 mila euro), devono essere puniti con **pena detentiva non inferiore nel massimo a quattro anni di reclusione** (la norma prevede 5 anni).

Il comma 3 dell'art. 295, pure emendato dalla disposizione in commento, continua a prevedere che se l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di 50 mila euro (ma non superiore a 100 mila euro) "alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni".

Prima di tali modifiche, il delitto di contrabbando con

ammontare di diritti di confine dovuti superiore a 100 mila euro rientrava nel comma 3.

La "ricriminalizzazione" del contrabbando

L'art. 1 del D.Lgs. n. 8/2016 ha previsto una **depenalizzazione** generale per tutte le violazioni, tranne quelle espressamente escluse dallo stesso decreto, per le quali era prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, specificando, al comma 2, che qualora per la violazione, nelle ipotesi aggravate, era prevista anche una pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria, il reato base doveva comunque intendersi depenalizzato. "In tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato". In tal modo, sono stati depenalizzati anche i reati doganali (contrabbando) sanzionati con la sola pena della multa o dell'ammenda, pur qualora, nell'ipotesi aggravata, era prevista una pena detentiva, anche alternativa a quella pecuniaria.

L'art. 295-bis TULD prevede, inoltre, che - con esclusione dei tabacchi lavorati esteri - nelle ipotesi di contrabbando non aggravato ai sensi dell'art. 295, comma 2 (comma, come si è detto, ora integrato dalla lettera d-bis), qualora l'ammontare dei diritti di confine dovuti non sia superiore a 3.999,96 euro, la violazione si considera depenalizzata (anche nell'ipotesi in cui sia prevista una pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria).

Al fine di attuare la direttiva PIF, l'art. 4 del decreto introduce, per i delitti doganali, un'**eccezione** al D.Lgs. n. 8/2016, criminalizzando, così, condotte recentemente depenalizzate.

Coerentemente con quanto previsto dalla direttiva (art. 7, paragrafo 4), le condotte considerate gravi, meritevoli di una nuova criminalizzazione, sono i casi di reati rispetto ai quali i diritti di confine dovuti siano superiori alla soglia di 10 mila euro.

In particolare, integrando l'art. 1, comma 4, del D.Lgs.

n. 8/2016 viene previsto che la depenalizzazione delle “violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda” non si applica ai reati previsti dal TULD (D.P.R. n. 43/1973), “quando l’ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a euro diecimila”.

Responsabilità amministrativa delle società

L’art. 5 del decreto apporta modifiche al D.Lgs. n. 231/2001, volte a completare il quadro della **responsabilità amministrativa delle persone giuridiche** nel senso indicato dalla direttiva PIF e secondo il principio dettato dall’art. 13, lettera e) della legge delega n. 117/2019.

In particolare, per quanto interessa in questa sede, il comma 1, lettera d) inserisce nell’ambito del D.Lgs. n. 231/2001 l’art. 25-*sexiesdecies*, prevedendo l’applicazione della **sanzione pecuniaria fino a 200 quote** in

caso di commissione dei reati previsti dal TULD. Inoltre, quando i diritti di confine dovuti superano 100 mila euro la sanzione raddoppia (fino a 400 quote).

Nota bene

Si ricorda che l’importo di una quota va da un **minimo di 258 euro** a un massimo di **1.549 euro** (art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 231/2001).

Il comma 3 della nuova disposizione sancisce che nei casi di cui sopra trovano applicazione anche le seguenti **sanzioni interdittive**:

- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Alla commercializzazione di trinciato di mais si applica l'aliquota IVA del 10 per cento

Le cessioni di trinciato di mais, insilato di mais e pastone di mais sono soggette all'aliquota IVA del 10 per cento. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 221 del 21 luglio 2020, con cui ha specificato che questi prodotti sono classificati alla voce SA 2308 00 "Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche in agglomerati in forma di pallets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove".

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 221 del 21 luglio 2020 riguardante l'**aliquota IVA** per la **commercializzazione di** trinciato di mais, insilato di mais e pastone di mais.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha chiarito che il **mais**, nelle sue diverse forme di utilizzo, costituisce una fonte di energia e di fibra indispensabili per l'alimentazione cui sono sottoposti i capi allevati nella zootecnia moderna.

Per **trinciato di mais** si intende il prodotto ottenuto dalla trinciatura della pianta intera (fusto, foglie e pannocchia) nel momento in cui la spiga è allo stadio di maturazione.

La massa raccolta viene trasportata all'interno di un'area dedicata dove viene distribuita in strati orizzontali e compressa tramite pala o trattore e quindi sigillata con uno o più strati di film plastico che viene appesantito con materiali diversi.

Queste operazioni vengono definite "**insilamento**" che ha lo scopo di conservare l'umidità della massa per favorire i processi di fermentazione e acidificazione in ambiente anaerobico.

Il prodotto in questione viene classificato alla voce SA 2308 00 "**Materie vegetali** e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche in agglomerati in forma di pallets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove" e più precisamente alla sottovoce della nomenclatura combinata 2308 0090.

Il "**pastone di mais**" si ottiene dalla trinciatura esclusivamente della pannocchia; lo stesso si distingue in due tipologie: il pastone integrale, che contiene oltre alla granella anche una parte di tutolo e di brattee, e il pastone costituito solo dalla granella che viene velocemente ridotto in farina e insilato per evitare fenomeni di ossidazione.

Anche il pastone di mais dal punto di vista della classificazione, nonostante la diversa composizione fisica rispetto al trinciato, ricade nella stessa sottovoce della nomenclatura combinata.

Occorre evidenziare che l'attuale voce doganale 23.08 corrisponde alla voce doganale 23.06 della precedente tariffa doganale, in vigore fino al 31 dicembre 1987. Quest'ultima è richiamata dal n. 90) della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA, che prevede l'applicazione **dell'aliquota IVA del 10 per cento** alle cessioni di prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati né compresi altrove.

Quindi le **cessioni di trinciato di mais**, insilato di mais e pastone di mais sono soggette all'aliquota IVA del 10 per cento ai sensi del citato n. 90) della Tabella A, parte III.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 21/07/2020, n. 221](#)

Fisco

L'ultimo deposito della Cassazione

Rimborso credito Iva cristallizzato: alle Sezioni Unite l'ultima parola

Saranno le Sezioni Unite a valutare se sussiste una forma di decadenza per l'Amministrazione finanziaria per la contestazione della sussistenza dei presupposti e della natura del rimborso di credito Iva richiesto dopo dieci anni dall'indicazione in dichiarazione. A decidere la rimessione della questione al Primo Presidente della Corte di Cassazione è stata la sezione tributaria della Corte di Cassazione, a mezzo dell'ordinanza interlocutoria n. 15525 depositata il 21 luglio 2020.

La curatela di un fallimento avanzava all'Agenzia delle Entrate un'istanza di rimborso, relativa ad un credito Iva maturato nel periodo antecedente alla dichiarazione di fallimento. L'Ufficio, quindi, invitava il curatore a depositare ulteriore documentazione, evidenziando altresì che nelle more il rimborso doveva ritenersi sospeso. Tale provvedimento, però, veniva interpretato dalla difesa della curatela come un diniego e, come tale, veniva impugnato innanzi alla CTP. I giudici di primo grado ne accoglievano le doglianze, rilevando l'effettiva cristallizzazione del credito e la

conseguente decadenza dell'amministrazione dal potere di accertamento, in quanto il predetto non è stato tempestivamente contestato. La decisione veniva altresì confermata dai giudici di appello, che nel respingere l'impugnazione dell'Ufficio, confermavano il consolidamento del credito e la sua incontestabilità. Avverso detta sentenza, l'Amministrazione finanziaria proponeva ricorso in Cassazione, ove evidenziava la proroga del termine per l'accertamento del credito e non la prospettata decadenza, sul presupposto che quest'ultima non opera nelle ipotesi di in cui l'Ufficio contesta un suo debito.

La decisione

La Corte di Cassazione con l'ordinanza interlocutoria n. 15525 depositata il 21 luglio 2020, ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente della Corte di Cassazione per un'eventuale rimessione della questione alle Sezioni Unite. I giudici di legittimità, preliminarmente hanno dato atto che il potere di rettifica dell'Amministrazione si è consumato con la decorrenza del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione, in quanto si tratta della richiesta di rimborso di un credito Iva intervenuta dieci anni dopo essere stato indicato in dichiarazione. In ordine al profilo concernente la decadenza dell'Ufficio rispetto alla possibilità di muovere contestazioni dell'esistenza del credito, si è formato un consolidato orientamento relativo ai soli crediti derivanti da tributi interni, secondo cui l'Amministrazione non incorrerebbe in alcuna decadenza. La ragione, proseguono i giudici della Corte richiamando una pronuncia delle SS UU (5069/2019), risiede proprio nella necessità di garantire anche all'Amministrazione finanziaria di poter muovere obiezioni sull'an e sul quantum del credito di imposta alla pari del contribuente. Tuttavia, evidenzia la Corte, vista la differenza tra un credito derivante dalle imposte dirette e quello dall'Iva, trattandosi di una risorsa propria UE, il cui funzionamento è regolato dal principio di neutralità dell'imposta occorre rimettere la questione al Primo Presidente in vista di un'eventuale rimessione della stessa alle Sezioni Unite.

A cura della Redazione

Fisco

La circolare 22/E

Contributo a fondo perduto COVID-19: a chi è rivolto e come calcolare la riduzione

del fatturato

Ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto, sono inclusi tra i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 esclusivamente i soggetti per cui la data di apertura della partita IVA coincide o è successiva a tale data, a prescindere dalla data di inizio effettivo dell'attività. Ciò anche al fine di evitare incertezze in relazione all'identificazione del limite temporale identificato dal legislatore. Si tratta di uno degli ulteriori chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nella forma di risposte a quesiti con la circolare n. 22 del 21 luglio 2020.

L'Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 22 del 21 luglio 2020, con cui ha fornito ulteriori chiarimenti nella forma di risposte a quesiti ai fini della fruizione del **contributo a fondo perduto** previsto dall'art. 25 del Decreto Rilancio, DL n. 34 del 2020.; Il contributo a fondo perduto, che può essere richiesto dal 15 giugno **fino al 13 agosto**, è erogato direttamente dall'Agenzia delle entrate e destinato ai soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid 19".

A chi è rivolto

L'Amministrazione finanziaria ha chiarito con la nuova circolare che quanto all'attività delle imprese **in fase di liquidazione**, in tutte le ipotesi in cui la fase di liquidazione sia stata già avviata, alla data di dichiarazione dello stato di **emergenza Covid-19**, ossia al 31 gennaio 2020, non è consentito fruire del contributo, in quanto l'attività ordinaria risulta interrotta in ragione di eventi diversi da quelli determinati dall'emergenza epidemiologica COVID-19.

Diversamente, sono inclusi nell'ambito applicativo della norma i soggetti la cui fase di liquidazione è stata avviata successivamente alla predetta data del 31 gennaio 2020.

La norma prevede che il **contributo a fondo perduto** spetti a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Il contributo spetta anche in assenza dei predetti requisiti ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.

Ne consegue che sono inclusi tra i soggetti che hanno iniziato l'attività **a partire dal 1° gennaio 2019** esclusivamente i soggetti per cui la data di apertura della partita IVA coincide o è successiva a tale data, a prescindere dalla data di **inizio effettivo dell'attività**. Ciò anche al fine di evitare incertezze in relazione all'identificazione del limite temporale identificato dal legislatore.

Inoltre, è stato chiarito che la fruizione del **contributo a fondo perduto COVID-19** è destinata al singolo

contribuente, a prescindere dalla circostanza che eserciti contestualmente più di un'attività ammissibile alla **fruizione del contributo**. In tal caso, per determinare la **soglia dei ricavi** e la riduzione del fatturato rispetto al periodo d'imposta 2019, è necessario fare riferimento, rispettivamente, alla somma dei ricavi e compensi e dei fatturati di tutte le attività esercitate ammesse al contributo a fondo perduto.

Quindi, ad esempio, se un'impresa ha come **attività principale** la locazione di immobili di proprietà, la cui data di inizio attività (o apertura della partita IVA) è antecedente al 31 dicembre 2018, che ha intrapreso una nuova attività in un diverso settore, successivamente al 1° gennaio 2019, deve tener conto di tutte le attività esercitate ai fini della determinazione dei requisiti di accesso al contributo.

E' interessante sottolineare che possono fruire del contributo anche gli **enti non commerciali** che esercitano, in via non prevalente o esclusiva, un'attività in regime di impresa, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Possono, inoltre accedere al beneficio i soggetti ammessi alla tenuta della **contabilità semplificata** che determinano il reddito forfettariamente, nonché le associazioni e società sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro (tra le quali le associazioni di promozione sociale).

Al fine di **determinare i ricavi** per poter fruire del contributo, si ritiene che per gli enti non commerciali debbano essere considerati i soli ricavi con rilevanza ai fini IRES. Sono, pertanto, esclusi i proventi che non si considerano conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nonché quelli derivanti da attività aventi i requisiti di cui al comma 3, dell'articolo 148 TUIR, svolte in diretta attuazione degli **scopi istituzionali**.

Quindi, per la sola parte relativa all'attività commerciale, le **associazioni di promozione sociale** devono verificare di non aver conseguito nel 2019 ricavi in misura superiore a 5 milioni di euro e di aver avuto una riduzione di fatturato o dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

In linea generale, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nelle ipotesi in cui il **fatturato risulti pari a zero** sia in aprile 2019 che in aprile 2020, anche in quanto si sia in presenza di attività a carattere stagionale, non si può considerare soddisfatto il requisito del **calo del fatturato**. Pertanto, tali soggetti non sono inclusi tra coloro che possono fruire del contributo.

Quanto agli agenti e **rappresentati di commercio** che producono reddito d'impresa e che contestualmente risultano iscritti presso la Gestione commercianti

dell'INPS e la Fondazione Enasarco possono comunque fruire del contributo a fondo perduto COVID-19, fermo restando il rispetto degli ulteriori requisiti previsti, in relazione alle attività ammesse al contributo stesso.

Invece, poiché non sono inclusi tra i fruitori del contributo i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, gli **studi associati** composti da tali soggetti, non acquisendo propria autonomia giuridica rispetto ai singoli soggetti, restano parimenti esclusi.

L'Amministrazione finanziaria ha chiarito che nel caso in cui un soggetto eserciti **attività d'impresa** (o sia titolare di reddito agrario) e contestualmente rientri in una delle categorie di esclusione prevista dalla norma, lo stesso può comunque fruire del **contributo a fondo perduto COVID-19** esclusivamente in relazione alle attività ammesse al contributo stesso. In questo caso per determinare la soglia dei ricavi è necessario fare riferimento alla somma di ricavi e compensi di tutte le attività esercitate ammesse al contributo.

Come verificare la riduzione del fatturato

In tema di **verifica della riduzione del fatturato** per gli agenti e rappresentanti di commercio, poiché la norma fa riferimento alla **data di effettuazione** dell'operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, dovranno essere considerate le operazioni eseguite nei mesi di aprile e fatturate o certificate, e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020).

In ogni caso le **indennità di fine mandato** non rientrano nel calcolo in quanto riconducibili ad attività non ammesse al contributo.

Per la determinazione del calo di fatturato del **settore edilizia**, è stato chiarito che devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell'IVA) con data di effettuazione dell'operazione che cade ad aprile, nonché le fatture differite emesse nel mese di maggio e relative a operazioni effettuate nel mese di aprile.

Con specifico riferimento agli **autotrasportatori** che possono annotare le **fatture emesse** per le prestazioni entro il trimestre solare successivo a quello di emissione, nonché emettere **un'unica fattura** riepilogativa trimestrale per ciascun committente, la verifica richiesta può essere eseguita con riferimento alle sole operazioni eseguite nei mesi di aprile del 2019 e di aprile 2020.

In linea generale occorre evidenziare che per il **calcolo del fatturato** e dei corrispettivi da confrontare al fine di verificare la riduzione prevista dalla disposizione normativa, poiché si fa riferimento alla data

di effettuazione dell'operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, dovranno essere considerate le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020).

L'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che per i soggetti che non hanno **obbligo di fatturazione**, anche in relazione a tali operazioni occorre fare riferimento all'ammontare dei ricavi da individuare e riferire ai mesi di aprile 2020 e 2019, tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito.

Quindi, qualora il soggetto abbia certificato un ricavo o un compenso attraverso una fattura, pur non essendo obbligatoria l'emissione, la stessa va comunque inclusa.

Nell'ipotesi di **subentro in un contratto di affitto d'azienda** occorrerà considerare i valori riferibili all'azienda oggetto del contratto nel periodo di riferimento, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima ricavi o compensi sia per quanto concerne il calcolo della riduzione di fatturato.

Con riferimento agli **imprenditori agricoli** in regime agevolato, per la verifica della riduzione del fatturato considereranno unicamente le operazioni poste in essere nei confronti di cessionari o committenti che, acquistando beni o servizi nell'esercizio di impresa, hanno emesso apposita autofattura. Pertanto, in assenza di tali tipologie di operazioni non risulta soddisfatto il requisito del calo di fatturato, con la conseguenza di non poter accedere al contributo.

E' bene evidenziare che per i soggetti costituiti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 aprile 2020, a seguito di un'operazione di **conferimento d'azienda** o di cessione di azienda, non trova applicazione quanto disposto nel comma 6 della norma oggetto di analisi poiché in relazione all'azienda oggetto di riorganizzazione, sul piano sostanziale, non si è in presenza di un'attività neocostituita.

Restituzione del contributo

Le somme dovute a titolo di **restituzione del contributo** erogato non spettante, oltre interessi e sanzioni, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

In particolare, il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di **rinuncia**, può regolarizzare **l'indebita percezione** restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi, versando le relative sanzioni mediante applicazione delle percentuali di riduzione, in funzione del tempo entro cui l'errore è spontaneamente regolarizzato.

E' stato già chiarito che non si applicano le **sanzioni** se è presentata una rinuncia prima che il contributo

venga accreditato sul conto corrente bancario o postale. Parimenti, non saranno dovute le predette sanzioni anche nel caso in cui la rinuncia presentata riporti una data di **protocollo anteriore** alla data di accreditamento del contributo. In tal caso il soggetto che ha percepito il contributo non spettante restituirà tempestivamente il contributo e i relativi interessi.

Soggetti localizzati nei comuni di Livigno e Campione d'Italia

Infine, la circolare ha specificatamente chiarito che i soggetti localizzati nei comuni di Livigno e **Campione d'Italia**, pur non essendo titolari di partita IVA, possono fruire del contributo a fondo perduto, in presenza dei requisiti previsti dall'articolo 25 del decreto rilancio.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, circolare 21/07/2020, n. 22

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Modello 770, quando le Amministrazioni dello Stato non devono compilare i quadri ST, SV e SX

Con riferimento al Modello 770/2020, le Amministrazioni dello Stato, pur essendo ricomprese tra i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari, non sono tenute alla compilazione dei quadri ST, riguardante le ritenute operate, le trattenute per assistenza fiscale, le imposte sostitutive effettuate, nonché i relativi versamenti, SV riguardante le trattenute di addizionali comunali all'IRPEF e le trattenute per assistenza fiscale, nonché i relativi versamenti e SX riguardante il riepilogo dei crediti e delle compensazioni effettuate, qualora non utilizzino i modelli di pagamento F24 e F24EP per i versamenti delle ritenute. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 222 del 2020.

Con la risposta a interpello n. 222 del 21 luglio 2020 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di dichiarazioni e certificazioni dei **sostituti d'imposta**.

Le dichiarazioni e le certificazioni cui sono tenuti i sostituti d'imposta sono disciplinate dall'articolo 4 del DPR n. 322 del 1998.

Questa norma obbliga i soggetti tenuti ad operare le

ritenute alla fonte sui compensi corrisposti sotto qualsiasi forma, a presentare annualmente la dichiarazione dei **sostituti d'imposta** e degli intermediari (Modello 770), relativa a tutti i percipienti, ove indicare i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del sostituto d'imposta, per la determinazione dell'ammontare dei compensi e proventi, sotto qualsiasi forma corrisposti, delle ritenute, dei contributi e dei premi, nonché per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione.

Tra l'altro la medesima norma dispone, altresì, l'obbligo per i sostituti di predisporre, con riguardo a ciascun percipiente, un'apposita **Certificazione unica** (CU), anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale, che attesta l'ammontare complessivo delle dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché gli altri dati stabiliti con il provvedimento amministrativo di approvazione dello schema di certificazione unica.

La certificazione va consegnata a ciascun interessato e **trasmessa telematicamente** all'Agenzia delle entrate. Tra i sostituti d'imposta tenuti a questi adempimenti figurano le **Amministrazioni dello Stato**. In proposito, le Istruzioni per la compilazione del **Modello 770/2020**, con riferimento alla sezione in cui vanno inseriti i "Dati relativi al sostituto", chiariscono che le pubbliche amministrazioni devono indicare la denominazione con la quale sono contraddistinte dalle disposizioni che le regolano, con l'ulteriore precisazione che le sole amministrazioni dello Stato devono riportare il **codice fiscale del dicastero** di appartenenza. Infatti, questo campo è riservato in esclusiva a soggetti di diramazione di Ministeri e deve essere compilato per identificare una struttura piramidale dove a fronte di uno stesso codice fiscale vi sono più uffici.

Ciascun Ufficio provinciale deve presentare annualmente un unico **Modello 770**, relativo a tutti i propri percipienti, utilizzando il proprio codice fiscale.

E' corretto l'invio da parte di ciascun Ufficio provinciale di tante CU quanti sono i percipienti cui sono state rilasciate, con le stesse modalità previste per la dichiarazione del sostituto d'imposta e degli intermediari e, dunque, utilizzando il proprio codice fiscale.

Queste istruzioni al modello 770 chiariscono che le Amministrazioni dello Stato, pur essendo ricomprese tra i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari, non sono tenute alla **compilazione dei quadri ST** (concernente le ritenute operate, le trattenute per assistenza fiscale, le imposte sostitutive effettuate, nonché

i relativi versamenti), **SV** (relativo alle trattenute di addizionali comunali all'IRPEF e alle trattenute per assistenza fiscale, nonché i relativi versamenti) e **SX** (relativo al riepilogo dei crediti e delle compensazioni effettuate) qualora non utilizzino i modelli di pagamento F24 e F24EP per i versamenti delle ritenute.

Infatti, le Amministrazioni dello Stato che abbiano già inviato le **certificazioni uniche**, relative ai redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo, e che non abbiano effettuato versamenti tramite il modello F24 o F24EP, non sono obbligate ad inviare il modello 770 con il solo frontespizio, avendo esaurito l'adempimento dichiarativo dei sostituti d'imposta con l'invio telematico delle citate certificazioni uniche. Resta inteso che la presentazione del Modello 770 risulta comunque obbligatoria per le Amministrazioni dello Stato che devono compilare altri quadri del predetto modello.

In tal caso, in presenza dei presupposti che esonerano il sostituto dalla compilazione dei quadri riepilogativi, ossia l'invio delle **certificazioni uniche** e i versamenti esclusivamente in Tesoreria, sarà cura dell'Amministrazione inserire il codice "1" nella casella "Casi di non trasmissione dei prospetti ST, SV e/o SX" del Frontespizio del Modello 770/2017".

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpellato 21/07/2020, n. 222](#)

Fisco

Dal CNDCEC

Commercialisti: il CNDCEC appoggia le iniziative annunciate per settembre dalle sigle sindacali

Appare incredibile il no alla richiesta di rinvio dei versamenti del 20 luglio, nonostante il Paese sia in sofferenza, la categoria dei commercialisti sia oberata di lavoro, le imprese siano in crisi di liquidità. Pertanto, saranno intraprese iniziative di protesta importanti e inevitabili, che vedranno il Consiglio nazionale dei commercialisti al fianco di tutte le sigle sindacali di categoria quando a settembre gli iscritti saranno chiamati ad incrociare le braccia e a mobilitarsi. Lo ha evidenziato il CNDCEC nel della conferenza stampa organizzata dalla categoria della sala Nassiriya del Senato.

Con un comunicato stampa del 21 luglio 2020 il

CNDCEC ha sottolineato come la propria azione è sempre improntata alla responsabilità e al dialogo costante con la politica e con l'amministrazione finanziaria, nell'interesse superiore del Paese.

Dall'altra parte, però, laddove il Governo si dimostri sordo alle ragionevoli richieste, sono necessarie forme di protesta forti.

Per tale ragione il CNDCEC appoggia in pieno le **iniziative** annunciate per settembre da tutte le **sigle sindacali** della categoria.

In tal modo sono chiamati a raccolta i 120mila commercialisti italiani.

Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, **Massimo Miani**, nel corso della conferenza stampa organizzata dalla categoria della sala Nassiriyah del Senato, dove i sindacati dei commercialisti hanno annunciato la **proclamazione dello sciopero**, nonché la promozione di azioni di disobbedienza, quali l'astensione dall'invio di dati fiscali in occasione delle prossime scadenze di settembre e successive.

Appare incredibile il no alla **richiesta di rinvio** dei versamenti del 20 luglio, nonostante il Paese sia in sofferenza, la categoria sia oberata di lavoro, le imprese siano in crisi di liquidità.

Il mondo delle **partite Iva** subisce con questa scelta un duro colpo, che dimostra un'imperdonabile disattenzione nei confronti delle sue esigenze.

Pertanto, saranno intraprese **iniziative di protesta** importanti e inevitabili, che vedranno il Consiglio nazionale dei commercialisti al fianco di tutte le sigle sindacali di categoria quando a settembre gli iscritti saranno chiamati ad incrociare le braccia e a mobilitarsi.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

CNDCEC, comunicato stampa 21/07/2020

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Alle cessioni di preparazioni prebarba, da barba e dopobarba si applica l'aliquota IVA ordinaria

Alle cessioni dei prodotti medicinali costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto si applica l'aliquota IVA del 10 per cento. Lo ha chiarito

l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 220 del 21 luglio 2020. Non sono medicinali i prodotti che vengono classificati alla sottovoce 3307, preparazioni prebarba, da barba e dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toelette preparati ed altre preparazioni cosmetiche, cui si applica l'aliquota IVA ordinaria.

Con la risposta a interpello n. 220 del 21 luglio 2020 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di **aliquota IVA per dispositivi medici**.

L'art. 1 c. 3 della legge di bilancio 2019 rappresenta una norma di interpretazione autentica che fa rientrare nell'ambito del numero 114) della Tabella A, parte III, allegata al **Decreto IVA**, tra i beni soggetti all'aliquota IVA del 10 per cento, i **dispositivi medici** a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata.

Il numero 114) dispone l'applicazione dell'aliquota **IVA del 10 per cento** alle cessioni di "medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie debbono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale". Questa norma di interpretazione autentica intende risolvere il problema dell'applicazione dell'**aliquota IVA ridotta** a quei prodotti che, pur classificati, ai fini doganali, tra i prodotti farmaceutici e medicinali, non sono commercializzati come tali, bensì come dispositivi medici.

Però riguarda non tutti i dispositivi medici, ma solo quelli che siano classificabili nella **voce 3004 della Nomenclatura combinata**.

Infatti, il Capitolo 30 della Nomenclatura combinata riguarda i "Prodotti farmaceutici" e, in particolare, la voce 3004 i "**Medicamenti** (esclusi i prodotti della voce 3002, 3005, e 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto".

Sul punto, occorre evidenziare che la **classificazione merceologica** di un prodotto rientra nella competenza esclusiva dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che ha evidenziato come:

-non sono medicinali i prodotti che vengono classificati alla sottovoce 3307, **preparazioni prebarba**, da barba e dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toelette preparati ed altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati,

aventi o non proprietà disinfettanti, e, più precisamente alla sottovoce 3307 90 00: - “altri”;

- non soni medicinali i prodotti che sono stati classificati dall’ADM sempre nell’ambito del Capitolo 33, alla sottovoce 3306, **preparazioni per l’igiene della bocca** o dei denti, comprese le polveri e le creme per facilitare l’adesione delle dentiere; fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentali), in imballaggi singoli per la vendita al minuto e, più precisamente, al codice 3306 9000 00: - “altre”.

In conclusione, in base alle classificazioni effettuate dall’ADM, alle cessioni del prodotto classificato alla voce 3004, sarà applicabile l’aliquota **IVA del 10 per cento**, in base al n. 114) della Tabella A, parte III, allegata al decreto IVA, mentre le cessioni di tutti gli altri prodotti saranno soggette all’aliquota IVA ordinaria.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 21/07/2020, n. 220

Fisco

In tema di monitoraggio fiscale

Contrasto all’evasione fiscale internazionale: nuovo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate e GdF

Il provvedimento sottoscritto dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza il 21 luglio 2020 ha come obiettivo la collaborazione nella lotta ai fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all’estero e disciplina le modalità tecniche di trasmissione e ricezione delle richieste e delle relative risposte. L’accordo si inserisce in un consolidato contesto di collaborazione istituzionale tra il Corpo della Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate, caratterizzata da una sinergica azione di stimolo alla compliance e di contrasto ai più pericolosi fenomeni di evasione fiscale.

L’Avv. **Ernesto Maria Ruffini**, Direttore dell’Agenzia delle Entrate, e il Generale di Corpo d’Armata **Giuseppe Zafarana**, Comandante Generale della Guardia di Finanza, hanno sottoscritto un provvedimento congiunto in tema di **monitoraggio fiscale**.

Con il comunicato stampa del 21 luglio 2020 i sottoscrittori hanno evidenziato come così si dà attuazione all’articolo 2 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167. La norma, al fine di contrastare i fenomeni di **illecito**

trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all’estero, riconosce al Settore Contrasto Illeciti dell’Agenzia delle Entrate e ai Reparti Speciali della Guardia di Finanza la possibilità di richiedere agli **intermediari** e agli altri operatori finanziari le informazioni relative alle operazioni finanziarie da e verso l’estero di importo pari o superiore a 15.000 euro, anche per **masse di contribuenti** e agli operatori tenuti agli adempimenti antiriciclaggio, l’identità dei titolari effettivi con riferimento a specifiche operazioni con l’estero o rapporti a esse collegati.

L’obiettivo perseguito con il provvedimento che sostituisce il precedente del 2014, è la **collaborazione** nella lotta ai fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all’estero.

Inoltre, in questo modo sono disciplinate le modalità tecniche di **trasmissione** e ricezione delle richieste e delle relative risposte.

L’accordo si inserisce in un consolidato contesto di collaborazione istituzionale tra il Corpo **della Guardia di Finanza** e **l’Agenzia delle Entrate**, caratterizzata da una sinergica azione di stimolo alla compliance e di contrasto ai più pericolosi fenomeni di evasione fiscale, anche di tipo internazionale, a tutela dell’economia sana del Paese.

I soggetti destinatari delle richieste sono tenuti alla comunicazione all’Anagrafe Tributaria dell’indirizzo di posta elettronica certificata su cui intendono ricevere la notifica delle richieste. L’indirizzo PEC comunicato è iscritto nella sezione “REI monitoraggio” del Registro Elettronico degli Indirizzi.

Gli operatori su specifica richiesta forniscono evidenza delle **operazioni** intercorse con **l’estero** eseguite per conto o a favore di soggetti diversi da quelli per i quali gli intermediari finanziari già forniscono le informazioni ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge n. 167 del 1990.

La **richiesta** contiene i dati relativi all’organo precedente e all’autorizzazione, nonché le seguenti informazioni:

- periodo temporale di riferimento, di durata massima non superiore a 12 mesi, con l’indicazione delle date di inizio e fine periodo;
- codice della causale analitica dell’operazione, individuata tra le causali di cui all’allegato al presente provvedimento;
- **ambito territoriale** di riferimento della richiesta (Paese estero di riferimento).

Oggetto della richiesta sono le operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro, sia che si tratti di un’operazione unica che di più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un’operazione

frazionata.

Gli **elementi informativi** da fornire nella risposta sono:

- la data, la causale, l'importo e la tipologia dell'operazione;
- l'eventuale rapporto continuativo movimentato ovvero, in caso di operazione fuori conto, l'eventuale presenza di denaro contante;
- in relazione ai clienti dell'intermediario obbligato alla comunicazione, i dati identificativi dei soggetti che dispongono l'ordine di pagamento, compresi gli eventuali soggetti delegati a compiere l'operazione e dei titolari effettivi;
- in relazione ai clienti dell'intermediario obbligato alla comunicazione, i dati identificativi dei soggetti destinatari dell'ordine di accreditamento, compreso l'eventuale stato estero di residenza anagrafica;
- i dati identificativi dell'intermediario finanziario e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria esteri, compreso lo stato estero di provenienza dei fondi;
- il codice fiscale dell'intermediario finanziario tenuto alla risposta;
- codice interno della dipendenza (CAB);
- natura in conto ovvero extraconto dell'operazione;
- divisa oppure il codice divisa dell'operazione;
- importo totale dell'operazione espresso in euro;
- data di registrazione dell'operazione;
- tipologia della registrazione;
- identificativo della registrazione;
- eventuale connessione tra registrazioni.

Inoltre gli operatori sono obbligati a fornire le informazioni relative all'identità dei **titolari effettivi**.

Le **risposte** devono essere fornite entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle richieste, o entro quindici giorni per le richieste relative ai dati identificativi del titolare effettivo.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate- Guardia di Finanza, comunicato stampa 21/07/2020

Agenzia delle Entrate- Guardia di Finanza, provvedimento 21/07/2020

Fisco

L'ultimo deposito della Cassazione

Credito d'imposta per aree svantaggiate spetta per l'acquisto del terreno con

concessione da edificare

Con la sentenza n. 15512, depositata il 21 luglio 2020, la Corte di Cassazione ha chiarito che, in tema di credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate, qualora l'acquisto oggetto di agevolazione sia funzionale alla costruzione di un fabbricato, il relativo investimento può integrare i presupposti dell'agevolazione, soltanto con la completa realizzazione del fabbricato. Prima di tale momento, il costo dell'area può fruire del beneficio fiscale soltanto in misura corrispondente al rapporto tra il costo relativo alla quota (parte dei lavori effettuati o stato avanzamento lavori al termine di ciascun periodo d'imposta agevolato) e l'ammontare complessivo del costo preventivato per l'intera costruzione sull'area.

L'Ufficio all'esito di una verifica fiscale e del relativo Pvc emetteva nei confronti del titolare di una ditta individuale un avviso di recupero del credito d'imposta relativo all'agevolazione prevista per gli investimenti nelle aree svantaggiate ex art. 8 L. n. 388/2000. Nell'atto impositivo l'Ufficio sosteneva che il contribuente non avesse diritto al relativo credito d'imposta con riferimento ad un investimento effettuato per la realizzazione di una struttura produttiva articolata attraverso l'acquisto di un terreno ed un successivo appalto sottoscritto dalla contribuente con altra società. A sostegno di tale tesi affermava che l'agevolazione fosse esclusa per l'acquisto di terreni riguardando solo beni strumentali. Inoltre, i corrispettivi del contratto d'appalto non erano stati pagati e fatturati in correlazione a progressivi stati di avanzamento lavori, ed all'accettazione della corrispondente parte delle opere appaltate, ma solo come acconti, per lavori di realizzazione non meglio specificati, di un centro commerciale. Veniva proposto ricorso, sia contro l'atto di recupero che contro la successiva cartella di pagamento, accolto dalla CTP. La pronuncia veniva impugnata dall'Ufficio e la CTR accoglieva il gravame. I giudici d'appello ritenevano che il costo d'acquisto del terreno non fosse computabile nell'investimento agevolabile. Quanto poi al costo di fabbricazione sostenuto dal contribuente committente, la CTR riteneva che i relativi corrispettivi fossero a loro volta computabili ai fini dell'agevolazione solo se nei periodi agevolati fosse intervenuta l'ultimazione della prestazione dell'appaltatore o in caso di stati d'avanzamento dei lavori, con l'accettazione di questi ultimi. Avverso tale decisione proponeva ricorso in Cassazione il contribuente deducendo, in sostanza, l'errato disconoscimento dell'agevolazione nonostante il nuovo centro commerciale costruito costituisse un bene strumentale nuovo acquisito dal contribuente per effetto di una operazione complessiva

integrata dai due contratti, uno di compravendita e l'altro di appalto, tra loro collegati.

La decisione

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 15512 depositata il 21 luglio 2020, ha accolto il ricorso del contribuente. I giudici di legittimità innanzitutto precisano che i terreni edificabili non essendo soggetti a logorio fisico ed economico, non rientrano nella nozione di beni ammortizzabili e che come già ritenuto dalla Suprema Corte in tema di agevolazioni fiscali per le aree svantaggiate ex art. 8, comma 2, della L. n. 388/2000, il beneficio del credito di imposta sorge solo con l'inizio dei lavori di costruzione del fabbricato strumentale all'esercizio di impresa. Non è sufficiente il mero acquisto dell'area edificabile destinata ad ospitarlo, in quanto dovendo i beni oggetto dell'agevolazione entrare in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il costo dell'area stante la realizzazione del fabbricato strumentale, è legato alla sorte di quest'ultimo. Tuttavia, aggiunge la Corte, non va esclusa l'applicabilità dell'agevolazione anche in caso di acquisizioni del fabbricato-bene strumentale realizzate come nella specie, tramite fattispecie complesse, nelle quali colui che utilizza nella propria attività di impresa il bene nuovo, intervenga nella sua realizzazione dopo aver acquistato il terreno sul quale esso venga edificato. La *ratio* dell'art. 8 della L. n. 388/2000 consiste infatti nel promuovere nuovi investimenti produttivi in aree territoriali svantaggiate. Il giudice d'appello aveva dunque errato perché dopo aver premesso che il costo d'acquisto del terreno rilevasse - ai fini dell'agevolazione in questione - proporzionalmente al costo di fabbricazione sostenuto per l'esecuzione dei relativi lavori, ne aveva poi escluso ogni rilevanza, senza accertare se ed in che misura, sulla base della documentazione in atti fossero state realizzate opere riferibili alla costruzione del nuovo fabbricato.

A cura della Redazione

Fisco

Dalla Corte Costituzionale

Imposta di registro: applicazione dell'imposta secondo la intrinseca natura

La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del D.P.R. n. 131/1986, come oggi vigente, nella parte in cui esclude la possibilità di riqualificare

ai fini dell'imposta di registro gli atti presentati per la registrazione sulla base di elementi extratestuali o di atti collegati. I fatti espressivi della capacità contributiva, sul piano della legittimità costituzionale, non si oppongono in modo assoluto a una diversa concretizzazione da parte legislatore dei principi di eguaglianza tributaria, che sia diretta a identificare i presupposti impostivi nei soli effetti giuridici desumibili dal negozio contenuto nell'atto presentato per la registrazione.

La Corte di Cassazione ha sollevato d'ufficio, in riferimento agli articoli 3 e 53 Cost., questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20, D.P.R. n. 131/1986 - Testo Unico dell'imposta di registro, nella parte in cui dispone che, nell'applicare l'**imposta di registro secondo la intrinseca natura** e gli **effetti giuridici dell'atto** presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, si debbano prendere in considerazione **unicamente** gli **elementi desumibili dall'atto stesso**, "prescindendo da quelli extratestuali e degli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi".

Leggi anche Riqualificazione degli atti del registro: la parola alla Corte Costituzionale

In sintesi, non sarebbe possibile decidere la controversia senza fare applicazione della norma denunciata e secondo il giudice *a quo* tale "**nuova e più ristretta**" **formulazione** dell'art. 20 sarebbe lesiva:

a) dell'art. 53 Cost., sotto il profilo dell'effettività dell'imposizione, in quanto in contrasto con il principio "imprescindibile ed anche storicamente radicato" della **prevalenza della sostanza sulla forma** "l'essenziale del collegamento negoziale dall'opera di qualificazione giuridica dell'atto produce l'effetto pratico di sottrarre ad imposizione una tipica manifestazione di capacità contributiva";

- dell'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'eguaglianza e ragionevolezza, dal momento che "a pari manifestazioni di forza economica, e quindi di capacità contributiva, non possano corrispondere imposizioni di diversa entità [...] a seconda che [...] le parti abbiano stabilito di realizzare il proprio assetto di interessi con un solo atto negoziale piuttosto che con più atti collegati", non essendo il collegamento negoziale un indice di diversificazione di fattispecie legittimante un trattamento non omogeneo delle situazioni prese a comparazione.

La sentenza della Corte

Nella sentenza n. 158 del 21 luglio 2020, la Corte Costituzionale evidenzia che il legislatore ha introdotto nell'art. 20 il divieto di fare riferimento, nell'interpretazione degli atti da registrare, ad elementi extratestuali ed atti collegati, rinviando espressamente alla norma sull'**abuso del diritto** (art. 10-bis della legge n.

212/2000), nel caso fosse necessario vagliare il diverso profilo delle ragioni economiche dell'operazione.

Leggi anche Imposta di registro: la Consulta decide sulla riclassificazione degli atti

La Corte di Cassazione ha sostenuto una nuova interpretazione del nuovo testo dell'art. 20 del D.P.R. n. 131/1986 indicando che lo stesso violi la Costituzione e affermando, che la propria lettura della **norma sull'interpretazione degli atti** ai fini dell'imposta di registro fosse l'unica compatibile con la Costituzione. Col diffondersi della prospettiva del **contrasto all'abuso del diritto**, nella giurisprudenza di legittimità è riemersa un'interpretazione sostanzialista che sostiene la **natura antielusiva** dell'art. 20 e, successivamente, l'affermazione che l'art. 20 detta una regola meramente interpretativa e non antielusiva, ma tale da consentire in ogni caso di individuare la "**reale operazione economica**" perseguita dalle parti, in ragione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma.

Ciò, comunque, non ha impedito l'insorgere di un isolato contrasto nella giurisprudenza di legittimità, quando si è affermato che la riqualificazione "non può travalicare lo schema negoziale tipico nel quale l'atto risulta inquadrabile, pena l'artificiosa costruzione di una fattispecie imponibile diversa da quella voluta e comportante differenti effetti giuridici". Il legislatore tributario è intervenuto sull'art. 20 stabilendo espressamente che, nell'interpretare l'atto presentato a registrazione, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, si debba prescindere dagli elementi "extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi".

La Corte Costituzionale **non ritiene fondate** le questioni prospettate con riferimento agli articoli 3 e 53 Cost., in quanto si basano sull'assunto del rimettente che, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, i fatti espressivi della capacità contributiva, indicati negli effetti giuridici desumibili, anche *aliunde*, dalla causa concreta del negozio contenuto nell'atto presentato per la registrazione, sono i soli costituzionalmente compatibili con gli evocati parametri.

È proprio tale assunto che non può essere accolto: tali parametri, infatti, sul piano della legittimità costituzionale non si oppongono in modo assoluto a una diversa concretizzazione da parte legislatore dei principi di **capacità contributiva** e, conseguentemente, di **eguaglianza tributaria**, che sia diretta a identificare i **presupposti impostivi** nei soli effetti giuridici desumibili dal negozio contenuto nell'atto presentato per la registrazione.

Resta ovviamente riservato alla **discrezionalità del legislatore** provvedere, compatibilmente con le

coordinate stabilite dal diritto dell'Unione europea, a un **eventuale aggiornamento della disciplina** dell'imposta di registro che tenga conto della complessità delle moderne tecniche contrattuali e dell'attuale stato di evoluzione tecnologica, con riguardo, in particolare, sia al sistema di registrazione degli atti notarili, sia a quello di gestione della documentazione da parte degli uffici amministrativi finanziari.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Corte Costituzionale, sentenza 21/07/2020, n. 158

Lavoro e Previdenza

Nel decreto Rilancio

Contratti a termine: quanto costa alle aziende la proroga "obbligatoria"?

di Massimo Brisciani - Consulente del Lavoro in Milano e Coordinatore scientifico della rivista "Guida alle Paghe"

Il contratto a termine crea alle aziende nuovi vincoli e nuovi costi: l'art. 93, comma 1-bis, della legge di conversione del decreto Rilancio stabilisce la protrazione ex lege dei contratti a termine per una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza da Covid-19. Il differimento del termine finale appare illogico e ingiustificatamente oneroso per i datori di lavoro che, se decidessero di lasciare scadere il contratto al termine originariamente previsto, si esporrebbero alla rivendicazione da parte del lavoratore di un risarcimento corrispondente alla retribuzione per le giornate di lavoro "aggiuntive" riconosciute dalla legge, ma non prestate. Ma restiamo in attesa di indicazioni ministeriali che offrano una lettura diversa e più rassicurante...

Un altro pesante fardello si abbatte sui datori di lavoro con la conversione in legge del **decreto Rilancio**.

Questa volta è il **contratto a termine** a creare alle **aziende nuovi vincoli e nuovi costi**: l'art. 93, c. 1-bis, della L. n. 77/2020 stabilisce la protrazione *ex lege* dei contratti a termine, anche in regime di somministrazione, e di apprendistato, non professionalizzante, per una durata pari al periodo di **sospensione dell'attività lavorativa** in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Se per l'**apprendistato di primo e terzo livello** la *ratio* del provvedimento può essere ricercata nella esigenza di consentire il **completamento del percorso formativo** (una disciplina analoga è già prevista a regime per le assenze superiori a 30 giorni), per il **contratto a tempo determinato** il differimento del termine finale appare illogico e ingiustificatamente **oneroso** per i datori di lavoro.

La portata della proroga ex lege

Dal momento che la legge di conversione del decreto Rilancio è entrata in vigore il **19 luglio 2020**, si deve ritenere che la proroga "obbligatoria" riguardi i **contratti a termine in essere** alla predetta data, con esclusione quindi di quelli già scaduti. L'effetto della proroga è costituito dal **prolungamento "forzato"** del rapporto a termine per un numero di giornate pari a quelle di sospensione dell'attività lavorativa conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, normalmente coincidenti con quelle di intervento dell'ammortizzatore sociale emergenziale applicabile (assegno ordinario del FIS, CIGO o cassa in deroga).

Ad esempio, se il lavoratore a termine è rimasto assente per 14 settimane, cioè per le 9 settimane di ammortizzatore COVID del decreto Cura Italia e per le 5 aggiuntive del decreto Rilancio, le complessive giornate di sospensione ammontano a 70

giornate nel caso di distribuzione dell'orario su 5 giorni. Conseguentemente, il rapporto di lavoro a tempo determinato subirà lo "slittamento" del termine finale di 70 giornate.

Gli effetti economici della disposizione

Il prolungamento forzato del contratto a termine comporta per il **datore di lavoro** un **onere straordinario** e inatteso per una **prestazione lavorativa** che potrebbe **non essere più necessaria**.

Si pensi, **ad esempio**, al contratto a termine stipulato per la sostituzione di una lavoratrice in maternità, che ora sia rientrata al lavoro e per la quale il datore di lavoro si trovi costretto a tenere in forza la sostituta per un periodo di 70 giornate con onere esclusivamente a proprio carico.

Inoltre, la legge **non** prevede alcuna **esenzione** dal pagamento dell'**onere contributivo aggiuntivo**, pari all'1,4% per il primo contratto incrementato dello 0,50% per ogni successivo rinnovo, **né** la **neutralizzazione** della proroga imposta ai fini del computo dei **limiti numerici** o dei periodi massimi di utilizzo.

Pertanto, **ad esempio**, il datore di lavoro potrà subire i seguenti **effetti penalizzanti**:

- 1) **impossibilità di assumere un altro lavoratore** a termine per saturazione dei limiti numerici imposti dal CCNL applicato per un periodo corrispondente al prolungamento forzato del contratto a termine in essere;
- 2) **computo** del lavoratore a termine che per effetto del prolungamento superi la durata di sei mesi nella base di calcolo della quota prevista dalla L. n. 68/99 per il **collocamento dei disabili**;
- 3) riconoscimento di un **diritto di precedenza** a favore del **lavoratore** che per effetto del prolungamento superi i sei mesi di lavoro a tempo determinato.

Ma l'assoluta **antieconomicità** della **condizione** in cui si viene a trovare il **datore di lavoro** risulta ancora più

evidente nell'ambito del **lavoro agricolo stagionale**: quale può essere l'utilità economica del mantenimento in servizio di un lavoratore a stagione conclusa?

Gli effetti dell'eventuale inadempimento del datore di lavoro

Il datore di lavoro che decidesse di ignorare il precetto dell'art. 93 c. 1-*bis*, lasciando scadere il contratto al termine originariamente previsto, si esporrebbe alla **rivendicazione** da parte del **lavoratore** di un **risarcimento** corrispondente alla retribuzione per le giornate di lavoro "aggiuntive" riconosciute dalla legge, ma non prestate.

La beffa del nuovo obbligo imposto ai datori di lavoro

La legge di conversione del decreto **Cura Italia** (L. n. 27/2020), al fine di favorire il mantenimento in servizio dei lavoratori a termine nella fase acuta dell'emergenza sanitaria, aveva disposto all'art. 19-*bis* con norma di interpretazione autentica la **facoltà di proroga o rinnovo dei contratti a termine** in costanza di ammortizzatore COVID. In tal modo venivano inclusi nella protezione dell'ammortizzatore sociale emergenziale anche i lavoratori a termine, **senza oneri** per il **datore di lavoro** (o, più esattamente, con il solo onere della maturazione del TFR). Nella stessa prospettiva di sostegno ai lavoratori a termine l'art. 93, c. 1, del **decreto Rilancio** aveva previsto la **facoltà** per il datore di lavoro di **prorogare e rinnovare i contratti in**

essere al 23 febbraio 2020 fino al 30 agosto prossimo, dispensandolo dall'obbligo di **individuare le causali** che sono normalmente richieste a seguito della riforma del 2018 del decreto Dignità.

Leggi anche Contratti a termine nel periodo COVID-19: tra "Cura Italia" e "Rilancio" aziende in difficoltà

Ora la L. n. 77/2020 con l'art. 93, c. 1-*bis*, presenta il conto al datore di lavoro che per spirito di **responsabilità sociale** abbia mantenuto in servizio il **lavoratore a termine**, addebitandogli per intero il costo del lavoro corrispondente al numero di giornate di fruizione dell'ammortizzatore sociale attraverso un prolungamento *ex lege* in pari misura del rapporto di lavoro.

Analoghe considerazioni valgono per il **contratto a termine** in regime di **somministrazione**: ci si chiede se la protrazione imposta del contratto di lavoro si traduca in un onere a carico dell'agenzia oppure dell'azienda nella quale il lavoratore è occupato, tenuto conto del fatto che sul contratto di somministrazione, quale contratto commerciale tra agenzia e utilizzatore, la disposizione non dovrebbe incidere.

C'è da augurarsi che queste brevi considerazioni siano frutto di un'errata interpretazione della norma e che **presto** arrivino **indicazioni ministeriali** che offrano una lettura diversa e più rassicurante.

Al momento resta il dubbio che il **paradosso** più grande sia proprio nel **nome** che il Legislatore ha dato al provvedimento: **decreto Rilancio**.

Lavoro e Previdenza

Dal PIN allo SPID

Servizi online INPS: dal 1° ottobre procedure semplificate per imprese e professionisti

di Riccardo Pallotta - Esperto di previdenza e di organizzazione della Pubblica Amministrazione

Con la circolare n. 87 del 2020, l'INPS comunica l'abbandono del PIN a favore dello SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale, a partire dal 1° ottobre 2020, come via di accesso per imprese, professionisti e lavoratori ai servizi erogati dall'Istituto e a tutti i servizi della Pubblica amministrazione. La novità segue, di fatto, l'entrata in vigore del decreto Semplificazioni che vieta, dal 28 febbraio 2021, il rilascio di credenziali diverse da SPID, Carta di Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi. Il passaggio graduale allo SPID riguarderà anche i servizi del Ministero del Lavoro. Tra i servizi cui si dovrà accedere tramite l'identità digitale sono compresi quelli di CIGSonline, dimissioni volontarie, smart working e deposito telematico dei contratti. Quali saranno i vantaggi per imprese e professionisti?

Addio al PIN per accedere ai **servizi INPS**. Al suo posto ci sarà lo **SPID**, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, come via di accesso per **imprese, professionisti e lavoratori** ai servizi erogati dall'Istituto e a tutti i servizi della Pubblica Amministrazione.

La novità, operativa dal **1° ottobre 2020**, è contenuta nella circolare n. 87 del 17 luglio 2020, pubblicata in contemporanea con l'entrata in vigore del **decreto Semplificazioni** (D.L. n. 76/2020) che, all'art. 24, fa divieto, dal 28 febbraio 2021, di rilasciare credenziali diverse da SPID, CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Telematizzazione dei servizi INPS

Semplificazione e telematizzazione dei servizi sono i drivers del **processo di trasformazione tecnologica** che ha investito l'INPS a partire dal 2010, con l'entrata in vigore della l. n. 122/2010, di conversione del D.L. n. 78/2010 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. A circa 10 anni dall'avvio della riforma, tutte le domande di prestazione devono essere inviate all'INPS esclusivamente in via telematica utilizzando i seguenti canali:

- **web** - la richiesta telematica dei servizi è accessibile direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Istituto www.inps.it;
- **telefono** - chiamando il Contact Center integrato al numero verde 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico, abilitato ad acquisire le domande di prestazioni ed altri servizi per venire incontro alle esigenze di coloro che non dispongono delle necessarie capacità o possibilità di interazione con l'Inps per via telematica;
- **enti di Patronato e intermediari** autorizzati dall'Istituto, che mettono a disposizione dei cittadini i necessari servizi telematici.

Oltre a un risparmio di gestione per l'amministrazione e di conseguenza una riduzione dei costi pubblici, la telematizzazione dei servizi comporta lo snellimento e la **velocizzazione** degli **iter burocratici** e una maggiore semplicità di controllo a vantaggio di imprese, professionisti e cittadini.

Sistema attuale di accreditamento presso l'INPS

Oggi per utilizzare i servizi online imprese, intermediari e cittadini devono essere in possesso di **un codice identificativo** personale (PIN o Personal Identification Number), che può essere richiesto online oppure tramite il Contact Center.

Il PIN può essere:

- **ordinario**, per consultare i dati della propria posizione contributiva o della propria pensione;
- **dispositivo**, per richiedere le prestazioni e i benefici economici spettanti.

Il PIN ordinario può essere chiesto online, attraverso la procedura di richiesta PIN o tramite Contact center e successivamente convertito in PIN dispositivo.

Il PIN assegnato ai cittadini scade ogni sei mesi, mentre quello assegnato agli intermediari istituzionali scade ogni tre mesi.

Al PIN si affiancano altri **strumenti di autenticazione**, che consentono l'accesso a tutti i servizi web della pubblica Amministrazione (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o Codice dell'Amministrazione Digitale). Nello specifico:

- la Carta Nazionale dei Servizi,
- la Carta di Identità Elettronica,
- e il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).

Accesso con SPID ai servizi INPS

Come già accennato, l'accesso ai servizi web dell'INPS è oggi consentito anche con SPID, obbligatoriamente di secondo livello.

N.B. I livelli di sicurezza delle credenziali SPID sono

3.

Livello 1: con un nome utente e una password scelti dall'utente

Livello 2: oltre al nome utente e alla password scelti dall'utente, si prevede la generazione di un codice temporaneo di accesso o l'uso di un'APP

Livello 3: con ulteriori soluzioni di sicurezza e di dispositivi fisici (es smart card) erogati dai diversi Identity Provider.

Avviato nel 2013 e operativo, con i primi rilasci, per cittadini e imprese nel 2016, il sistema delle identità digitali (SPID) è oggi un metodo di autenticazione per l'accesso ai servizi INPS opzionale per imprese, professionisti e cittadini e obbligatorio per i Patronati e i CAF.

Cosa cambia dal 1° ottobre 2020

L'INPS, con la circolare n. 87 del 17 luglio 2020, ha reso noto di voler procedere dal 1° ottobre 2020, allo switch-off dal PIN allo SPID.

Il passaggio allo SPID, concertato con il Ministero per l'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, l'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, mira ad una modernizzazione dei servizi (l'INPS si prepara all'abilitazione di servizi "inediti" che richiedono una maggiore affidabilità nella fase di riconoscimento dell'utente come firme digitali, pagamenti, ecc.). Per gli utenti il vantaggio consta nella possibilità di interagire con tutte le amministrazioni e con i soggetti privati aderenti, in linea con le disposizioni del Regolamento (UE) n. 910/2014 (Regolamento eIDAS) che consentono di utilizzare l'identità digitale SPID (con credenziali di livello 2 o 3) per l'accesso ai servizi in rete delle pubbliche Amministrazioni dell'Unione europea.

E in tal senso opera anche il decreto Semplificazioni 2020 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, in vigore dal 17 luglio 2020.

Leggi anche Decreto Semplificazioni: PEC e domicilio digitale obbligatori tra imprese, professionisti e PA
L'art 24 del decreto legge citato fa **divieto**, dal 28 febbraio 2021, di **rilasciare** o **rinnovare** credenziali per l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai propri servizi in rete, diverse da SPID, CIE o CNS, fermo restando l'utilizzo di quelle già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30

settembre 2021.

Ma cosa cambierà per imprese, professionisti e cittadini dal prossimo 1° ottobre?

L'INPS **non rilascerà** più i **PIN** come credenziali di accesso ai propri servizi. Il PIN dispositivo sarà mantenuto solo per chi non può avere accesso alle credenziali SPID, come ad esempio i minori di diciotto anni o i soggetti extracomunitari, e per i soli servizi loro dedicati.

Regime transitorio

Il passaggio definitivo allo SPID verrà però preceduto da una fase transitoria, che avrà inizio il 1° ottobre 2020. In tale fase l'INPS:

- non rilascerà più nuovi PIN, salvo quelli richiesti da utenti che non possono avere accesso alle credenziali SPID e per i soli servizi loro dedicati;

- continuerà a riconoscere validità ai PIN già rilasciati che potranno essere rinnovati alla naturale scadenza fino alla conclusione della fase transitoria.

La **data di cessazione definitiva** di validità dei **PIN** rilasciati dall'INPS sarà definita dall'INPS, di concerto con il Ministero per l'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, l'AGID e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Lo SPID per gli altri servizi online

A conclusione va ricordato che lo switch-off allo SPID riguarderà anche i servizi resi disponibili dal **Ministero del Lavoro** e delle Politiche Sociali.

L'intervento di digitalizzazione, che avrebbe dovuto decorrere dal 13 marzo 2020, è stato posticipato a causa delle misure legate al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, lasciando a lavoratori e le imprese, nella fase emergenziale, la possibilità di utilizzare le credenziali del portale Cliclavoro.

Al riguardo quindi si attende che il Dicastero comunichi la data di entrata in vigore dell'accesso tramite SPID. Una volta comunicata la nuova data di entrata in vigore dell'accesso tramite SPID, non sarà più necessaria la registrazione al portale Cliclavoro.

Si ricorda che, tra i servizi cui si dovrà accedere tramite SPID, sono compresi quelli di **CIGSonline**, per le **dimissioni volontarie**, per lo **smart working**, il deposito telematico dei contratti.

Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

Cassa integrazione e assegno ordinario: termini di decadenza e revisione delle istanze

Nel messaggio n. 2901 del 2020, l'INPS affronta la questione del termine decadenziale per la presentazione delle domande di CIG ordinaria, agricola e in deroga e di assegno ordinario. L'Istituto, dopo aver effettuato una riflessione sulla normativa vigente in materia, fornisce precisazioni per la corretta determinazione del termine di decadenza, anche con riferimento ai periodi plurimensili. Le aziende, una volta ricevuta notizia di reiezione, possono richiedere la revisione della domanda o presentarne una nuova per un diverso periodo.

L'INPS ha pubblicato il messaggio n. 2901 del 21 luglio 2020 riguardo i termini decadenziali di trasmissione delle domande riferite ai **trattamenti di integrazione salariale** per l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il regime decadenziale riguarda i trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), assegno ordinario (ASO), cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) e cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD).

Le domande finalizzate alla richiesta di interventi devono essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. Il **termine decadenziale** non deve intendersi in termini assoluti, ma operante solo con riferimento al periodo oggetto della domanda rispetto al quale la decadenza è intervenuta, potendo sempre il datore di lavoro inviare una diversa domanda riferita a un periodo differente.

Nel caso di domanda presentata con riferimento ad un arco temporale di durata plurimensile, il regime decadenziale riguarderà esclusivamente il periodo in relazione al quale il termine di invio della domanda risulti scaduto.

Domande respinte per decadenza

Rilevata la decadenza dell'istanza riferita ai trattamenti di **CIGO, ASO, CISOA e CIGD**, la domanda sarà respinta e le aziende potranno presentare una domanda con un differente periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

In alternativa, i datori di lavoro, tramite il servizio "Comunicazione bidirezionale" del Cassetto previdenziale, potranno chiedere la revisione del

provvedimento

di reiezione, chiedendo l'accoglimento parziale dell'istanza già inviata, limitatamente ai periodi per i quali non risulti operante il regime decadenziale.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, messaggio 21/07/2020, n. 2901

Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

Congedo Covid-19 entro il 31 agosto: aggiornata la procedura per la fruizione

Con il messaggio n. 2902 del 2020, l'INPS comunica che è stata aggiornata la procedura di richiesta del congedo parentale Covid-19, al fine di consentire l'indicazione dei periodi di fruizione fino al 31 agosto, secondo quanto previsto dal testo della legge di conversione del decreto Rilancio. Nei prossimi giorni sarà rilasciata anche la procedura di richiesta per la fruizione oraria del congedo.

Nel messaggio n. 2902 del 21 luglio 2020, l'INPS recepisce la novità apportata dalla legge di conversione del **decreto Rilancio**, (D.L. n. 34/2020, convertito in l. n. 77/2020), che prevede l'estensione del periodo di fruizione del congedo COVID-19, individuando un arco temporale che decorre dal 5 marzo 2020 **fino al 31 agosto 2020**, sempre per un massimo di 30 giorni. E' inoltre possibile fruire di tale congedo anche in modalità oraria a far tempo dal 19 luglio 2020, data di entrata in vigore della medesima legge di conversione. L'Istituto ha provveduto ad aggiornare l'applicazione disponibile sul sito web istituzionale per presentare la domanda di congedo COVID-19, per consentire la richiesta di periodi fino alla data del 31 agosto 2020.

Saranno successivamente fornite le indicazioni per la presentazione della domanda di **congedo COVID-19** in modalità oraria, anche per periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, ma comunque decorrenti dal 19 luglio 2020.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, messaggio 21/07/2020, n. 2902

Lavoro e Previdenza

Dalla Corte Costituzionale

Pensione di inabilità: necessario rimodulare le misure assistenziali vigenti

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della normativa che stabilisce benefici incrementativi agli invalidi civili totali di età pari o superiore a 60 anni, anziché ai soggetti di età superiore a 18. La Corte ritiene che il soggetto totalmente invalido di età inferiore si trova in una situazione di inabilità lavorativa che non è certo meritevole di minor tutela rispetto a quella in cui si troverebbe al compimento del sessantesimo anno di età.

La Corte d'appello di Torino, sezione lavoro ha sollevato questioni di legittimità costituzionale:

- dell'art. 12, primo comma, della legge n. 118 del 1971, «nella parte in cui attribuisce al soggetto **totalmente inabile**, affetto da gravissima disabilità e privo di ogni residua capacità lavorativa, una pensione di inabilità [...] **insufficiente** a garantire il soddisfacimento delle minime esigenze vitali, in relazione agli artt. 3, 38, comma 1, 10, comma 1, e 117, comma 1, Cost.»;
- dell'art. 38, comma 4, della legge n. 448 del 2001, «nella parte in cui subordina il diritto degli invalidi civili totali, affetti da gravissima disabilità e privi di ogni residua capacità lavorativa, all'incremento previsto dal comma 1 al raggiungimento del **requisito anagrafico del 60° anno di età**, in relazione agli artt. 3 e 38, comma 1, Cost.».

Il giudizio è stato promosso, tramite il (padre) suo tutore, da una donna di anni 47, affetta da tetraplegia spastica prenatale, invalida al lavoro al 100 per cento, la quale lamentava che la pensione di inabilità da lei percepita fosse «largamente **insufficiente** a garantirle il soddisfacimento dei bisogni primari della vita», per cui chiedeva condannarsi il convenuto Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a pagarle la pensione di inabilità «in misura non inferiore» al minimo previsto dall'art. 38 della l. n. 448/2001, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)» ovvero «in misura non inferiore all'assegno sociale», di cui all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) e, «comunque, in misura tale da assicurarle il proprio decoroso mantenimento».

Sentenza della Corte

La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 152 del 20

luglio 2020, rileva che l'importo mensile della pensione di inabilità, di attuali euro 286,81, è **innegabilmente, e manifestamente, insufficiente** ad assicurare agli interessati il «minimo vitale» e non rispetta, dunque, il limite invalicabile del nucleo essenziale e indefettibile del «diritto al mantenimento», garantito ad «ogni cittadino inabile al lavoro» dall'art. 38, primo comma, Cost.

Inoltre la Corte ritiene ulteriormente **irragionevole e discriminatoria** la disposizione denunciata laddove ai titolari di assegno (o pensione) sociale concede l'incremento in questione per il solo raggiungimento del sessantesimo anno di età «anche se esenti da patologie invalidanti» mentre «un soggetto totalmente inabile di età compresa fra 18 e 59 anni che si trovi per di più in condizioni di gravissima disabilità [...] viene a percepire una pensione di invalidità pari a poco più della metà».

Il soggetto totalmente invalido di età inferiore si trova in una situazione di inabilità lavorativa che non è certo meritevole di minor tutela rispetto a quella in cui si troverebbe al compimento del sessantesimo anno di età.

La Corte Costituzionale dichiara dunque l'illegittimità costituzionale dell'art. 38, comma 4, della l. n. 448 del 2001, nella parte in cui, con riferimento agli invalidi civili totali, dispone che i benefici incrementativi di cui al comma 1 sono concessi «ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni» anziché «ai soggetti di età superiore a diciotto anni».

Resta ferma comunque la possibilità per il legislatore di **rimodulare**, ed eventualmente di coordinare in un quadro di sistema, la disciplina delle misure assistenziali vigenti, purché idonee a garantire agli invalidi civili totali l'effettività dei diritti loro riconosciuti dalla Costituzione. Infatti, l'eliminazione della barriera anagrafica che condiziona l'adeguamento della misura della pensione di inabilità al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita, non costituendo una opzione costituzionalmente obbligata, resta soggetta a un diverso apprezzamento da parte del legislatore, purché nel **rispetto** del principio di proporzionalità e dell'effettività dei suddetti diritti.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Corte Costituzionale, sentenza 20/07/2020, n. 152

Finanziamenti

I chiarimenti delle Entrate

Dal contributo a fondo perduto esclusi studi associati e soggetti con zero fatturato

di Saverio Cinieri - Dottore commercialista in Brindisi, Roma e Milano

Non possono richiedere il contributo a fondo perduto previsto dal decreto Rilancio le associazioni tra professionisti né i soggetti che presentano zero fatturato sia nel mese di aprile 2019 sia ad aprile 2020; escluse anche le società in liquidazione prima della dichiarazione dello stato di emergenza. Inoltre, entrano nel calcolo del fatturato anche le operazioni fuori campo IVA che i contribuenti hanno deciso di fatturare volontariamente. Sono alcuni dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 22/E del 21 luglio 2020.

Anche se con un po' di ritardo, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato alcuni importanti chiarimenti in merito a una delle più importanti (e discusse) misure contenute nel **decreto Rilancio** (D.L. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020).

Nella circolare n. 22/E del 21 luglio 2020, infatti, sotto forma di domanda e risposta, l'Agenzia affronta alcune questioni relative al **contributo a fondo perduto** (art. 25).

Non è la prima volta che l'Agenzia si occupa dell'argomento, avendo già pubblicato, il 13 giugno 2020, la circolare n. 15/E.

Leggi anche Contributo a fondo perduto: l'Agenzia delle Entrate spiega a chi e quando spetta

Ma, in questo ultimo documento di prassi vengono affrontate alcune questioni rimaste irrisolte e che, pertanto, meritano un adeguato spazio di approfondimento. Proviamo ad elencarne alcune delle più rilevanti.

Esclusioni: dalle associazioni professionali alle imprese in liquidazione

Il primo aspetto meritevole di attenzione riguarda uno dei dubbi che ancora aleggiava tra gli operatori e cioè la possibilità o meno di ammettere all'agevolazione le **associazioni professionali**.

Per una criticabile scelta del Legislatore, infatti, non possono godere del contributo i **professionisti iscritti agli Ordini** (o meglio, iscritti alle Casse di previdenza). Rimaneva, però, il dubbio sull'ammissibilità di quelle forme di **aggregazione professionale**, quali gli **studi associati**.

Qualcuno si era posto il problema se, trattandosi di un "soggetto" diverso dal professionista operante in via autonoma, si poteva aggirare tale esclusione.

Per l'Agenzia, invece, non c'è alcun dubbio: se si tratta di studi associati composti da professionisti iscritti alle Casse di Previdenza **non si può richiedere il contributo**.

Ciò in quanto, sempre a parere delle Entrate, le

associazioni professionali non acquisiscono propria autonomia giuridica rispetto ai singoli soggetti che vi partecipano.

Altro dubbio affrontato riguarda le **società in liquidazione volontaria**.

Su questo aspetto, l'Agenzia delle Entrate pone una linea di **demarcazione**, fissata al **31 gennaio 2020** (data di dichiarazione dello stato di emergenza):

- chi si trovava in liquidazione **prima di tale data**, non può fruire del contributo "in quanto l'attività ordinaria risulta interrotta in ragione di eventi diversi da quelli determinati dall'emergenza epidemiologica Covid-19";

- chi, invece, si è messo in liquidazione **dopo tale data** può chiedere il contributo tenendo presente che, riguardo all'ammontare dei ricavi, "sarà necessario fare riferimento al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla di entrata in vigore del decreto Rilancio (1° gennaio-31 dicembre 2019 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

Soggetti con zero fatturato

Un altro interessante chiarimento riguarda i soggetti con fatturato pari a zero nei mesi di riferimento.

A tale proposito, si ricorda che, in base alla norma, per godere del contributo, è necessario che:

- nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020 (1° gennaio-31 dicembre 2019 per i soggetti il cui periodo d'imposta coincide con l'anno solare), l'ammontare dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica o i compensi derivanti dall'esercizio di arti o professioni, non devono essere superiori alla **soglia massima pari a 5 milioni di euro**;

- si registri una **riduzione del fatturato** ovvero che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Secondo l'Agenzia se il fatturato è pari a zero sia in aprile 2019 sia in aprile 2020 (anche in caso di attività

stagionale), non c'è alcuna possibilità di ottenere il contributo perché non è soddisfatto il suddetto requisito del calo del fatturato.

Possono, invece, godere i soggetti che abbiano **iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019** nonché, come recita la norma, i soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.

Fatturazione delle operazioni fuori campo IVA

Un altro chiarimento che merita di essere citato riguarda le modalità di calcolo del fatturato in caso di operazioni fuori campo IVA.

La questione riguarda tutti quei casi in cui, seguendo una prassi diffusa, viene emessa spontaneamente la

fattura in relazione a fattispecie per le quali non sussiste obbligo in tal senso secondo la disciplina IVA.

Ebbene, è sorto il dubbio se, in presenza di tali fatture, le somme indicate possono o meno essere incluse nel **calcolo del "fatturato"** relativo ai mesi di aprile 2020 e 2019 ai fini della determinazione della riduzione del fatturato.

L'Agenzia, riprendendo quanto già detto alcuni mesi or sono nella circolare n. 9/E/2020, afferma che vanno prese a riferimento le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica dei mesi di riferimento cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA. In altre parole, se il soggetto ha certificato un ricavo o un compenso attraverso una fattura, pur non essendo obbligatoria l'emissione, per le Entrate, la stessa va comunque inclusa ai fini del calcolo.

Finanziamenti

Nel decreto Rilancio

PMI e start up e innovative: incentivi potenziati per chi investe

di Roberto Lenzi - Co-fondatore Studio RM e presidente di Network Club Mep

Gli investitori che sostengono le PMI innovative possono beneficiare di una detrazione potenziata. La legge di conversione del decreto Rilancio porta a 300 mila euro l'importo dell'investimento che potrà beneficiare di una detrazione al 50%. Per sostenere nuove azioni volte a facilitare l'incontro tra le imprese e gli ecosistemi per l'innovazione è, inoltre, previsto un contributo a fondo perduto per le iniziative di comunicazione, promozione e informazione a favore delle start up innovative. Novità anche per l'accesso al Fondo di sostegno al venture capital: aumenta, infatti, la misura massima dei finanziamenti agevolati che le imprese innovative possono ottenere.

Potenziamento dell'incentivo per gli investitori e realizzazione di una strategia di comunicazione sul sistema imprenditoriale italiano sono le due novità che emergono dal processo di conversione in legge del **decreto Rilancio** (D.L. n. 34/2020, convertito in l. n. 77/2020) in materia di **imprese innovative**.

Il D.L. n. 34/2020 aveva introdotto il rafforzamento di misure esistenti con nuovi fondi e il lancio di nuove agevolazioni a sostegno delle **start up innovative** con lo scopo di promuovere l'innovazione, rinnovando la misura nazionale Smart & Start e istituendo un contributo a fondo perduto per acquisire servizi innovativi.

Leggi anche Start up innovative: dal decreto Rilancio contributi a fondo perduto e incentivi per chi investe

Le novità della legge di conversione riguardano in particolare il **potenziamento dell'incentivo** per favorire gli investimenti nel capitale di piccole e medie imprese innovative da parte di investitori persone fisiche, nonché la destinazione di risorse alla **promozione del sistema** delle start up italiane e, più in generale, delle potenzialità del settore dell'impresa innovativa nell'affrontare l'emergenza derivante dal Covid-19 e della fase di rilancio.

Potenziamento degli incentivi per chi investe in PMI innovative

Il decreto Rilancio ha introdotto una **detrazione per investire** in imprese innovative. In particolare, la nuova agevolazione prevede che dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si potrà detrarre un importo pari al **50%** della **somma investita** dal contribuente nel capitale sociale di una o più PMI innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in PMI innovative.

La detrazione sarà applicabile alle sole PMI innovative iscritte alla **sezione speciale del Registro delle imprese** al momento dell'investimento. Nella versione iniziale era previsto che l'investimento massimo

detraibile non potesse eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 100 mila euro, mentre grazie all'emendamento approvato tale importo viene elevato a **300 mila euro**. L'investimento dovrà essere mantenuto almeno per tre anni. L'agevolazione opera con riferimento al regime "de minimis", la cui applicazione avviene in capo alla piccola e media impresa innovativa che beneficia dell'investimento da parte degli investitori esterni.

Contributi per acquisire servizi innovativi

Il decreto Rilancio ha anche introdotto un nuovo contributo a fondo perduto che sarà messo a disposizione delle start up innovative con lo scopo di concedere agevolazioni finalizzate all'**acquisizione di servizi** prestati da parte di **incubatori**, innovation hub, **business angels** e altri soggetti pubblici o privati operanti lo sviluppo di imprese innovative.

Questa agevolazione vuole sostenere nuove azioni volte a facilitare l'incontro tra le stesse imprese e gli ecosistemi per l'innovazione, tramite uno stanziamento, per l'anno 2020, pari a 10 milioni di euro. Le agevolazioni saranno concesse secondo il regime "de minimis", alle condizioni e con le modalità e i termini definiti con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge.

L'impianto di questa agevolazione non subisce modifiche con il la legge di conversione, ma una **quota** fino al **5%** delle risorse previste, pari quindi a 500 mila euro, sarà destinata ad **altre iniziative**. Lo scopo sarà sempre quello di promuovere il sistema delle start up italiane e, più in generale, le potenzialità del settore dell'impresa innovativa nell'affrontare l'emergenza derivante dal Covid-19 e la fase di rilancio.

Questa quota di risorse potrà quindi essere destinata, anziché ai contributi a fondo perduto per acquisire servizi, al finanziamento di iniziative di comunicazione sul sistema italiano delle start up, con specifica

attenzione alle iniziative avviate al fine di fronteggiare l'emergenza derivante dal COVID-19. Potranno anche finanziare iniziative di promozione e valorizzazione delle attività delle imprese innovative, delle start up e del sistema, anche al fine di **promuovere il raccordo tra imprese innovative e imprese tradizionali**, oltre che **iniziative di informazione**.

Novità sul fondo di sostegno al venture capital

Il decreto Rilancio ha previsto che il Fondo di sostegno al venture capital, istituito dalla l. n. 145/2018, sia rifinanziato con risorse aggiuntive pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020. Il fondo è finalizzato a sostenere **investimenti nel capitale**, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, nonché mediante l'erogazione di finanziamenti agevolati, la sottoscrizione di obbligazioni convertibili,

o altri strumenti finanziari di debito che prevedano la possibilità del rimborso dell'apporto effettuato, a **beneficio esclusivo delle start up innovative**.

Un apposito decreto del Ministro dello Sviluppo economico, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, individuerà le modalità di attuazione delle agevolazioni, ivi compreso il rapporto di co-investimento tra le risorse stanziare e le risorse di investitori regolamentati o qualificati.

La novità introdotta con la legge di conversione riguarda la **misura massima dei finanziamenti agevolati** che ciascuna start up innovativa e PMI innovativa può ottenere, che è stata fissata in quattro volte l'importo complessivo delle risorse raccolte dalla stessa, con il limite massimo di 1 milione di euro per singolo investimento.

Finanziamenti

AGEA

Imprese agricole: gli aiuti per i contratti di filiera nel settore del mais, legumi e soia

L'AGEA ha pubblicato le istruzioni operative per la richiesta e l'erogazione aiuti alle imprese agricole che abbiano sottoscritto contratti di filiera nel settore del mais, legumi e soia della durata di almeno 3 anni. Per la campagna 2020 è concesso un aiuto di 100 euro per ogni ettaro coltivato a mais o proteine vegetali (legumi e soia), oggetto del contratto. La domanda di aiuto può essere presentata a partire dal 1° ottobre 2020, fino al 16 ottobre 2020.

L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ha pubblicato le **istruzioni operative n. 61** con cui sono disposte le modalità attuative per la richiesta e l'erogazione **aiuti alle imprese agricole** che abbiano sottoscritto **contratti di filiera nel settore del mais, legumi e soia** della durata di almeno 3 anni.

Alla luce del progressivo aggravamento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e in un quadro emergenziale in cui l'attività agricola, classificata come indispensabile, non è stata sospesa, il Governo ha ritenuto necessario sostenere il comparto in quanto duramente colpito dall'emergenza in atto, per garantire, per quanto possibile, continuità ed efficienza nelle attività economiche, contenendo gli effetti negativi sulla produzione.

E' stato previsto per questo uno stanziamento:

- di **11 milioni di euro** per il mais (5 milioni di euro per il 2020 e 6 milioni di euro per il 2021);
- di **9 milioni di euro** per legumi e soia (4,5 milioni di euro per ciascun anno 2020 e 2021).

Condizioni per la concessione degli aiuti

Possono accedere all'aiuto le imprese agricole che abbiano già sottoscritto, direttamente o attraverso cooperative, consorzi e Organizzazioni di Produttori riconosciute di cui sono socie, **Contratti di filiera** di durata almeno triennale o che sottoscrivano Contratti di filiera di durata almeno triennale con imprese di trasformazione e/o commercializzazione.

In particolare, il Contratto di filiera può essere sottoscritto tra:

- imprenditore agricolo e impresa di trasformazione;
- cooperativa, consorzio agrario o Organizzazione di Produttori riconosciuta e impresa di trasformazione;
- imprenditore agricolo, singolo o associato e centro di stoccaggio e/o altri soggetti della fase di commercializzazione che abbiano sottoscritto un contratto con

l'industria di trasformazione.

L'aiuto spettante a ciascun richiedente è commisurato alla **superficie agricola** espressa in ettari con due decimali, coltivata a mais, legumi (pisello da granella, fagiolo, lenticchia, cece, fava da granella e favino da granella) e soia **nel limite di 50 ettari** e ritenuto ammissibile a seguito dell'istruttoria effettuata dall'OP AGEA.

In generale **non sono ammesse** le colture destinate a insilato, produzione di seme, foraggio e produzione energetica.

Attività obbligatorie del beneficiario

Per accedere all'aiuto è necessario disporre di un **fascicolo aziendale**, predisposto in modalità grafica.

L'erogazione degli aiuti è subordinata alla presenza di un **codice IBAN** nel fascicolo e nella domanda, nonché alla presenza delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà necessarie alla richiesta della documentazione antimafia.

Determinazione dell'aiuto

Per la campagna 2020 è concesso un **aiuto di 100 euro per ogni ettaro** coltivato a mais o proteine vegetali (legumi e soia), oggetto del contratto.

L'importo unitario dell'aiuto è determinato in base al rapporto tra l'ammontare dei fondi stanziati e la superficie totale coltivata a mais o proteine vegetali per la quale è stata presentata domanda di aiuto; in caso di superamento dei fondi annuali disponibili, l'OP AGEA procederà ad applicare una riduzione dell'aiuto previsto mediante l'adozione del taglio lineare.

Modalità di richiesta dell'aiuto

Il produttore può effettuare la presentazione della domanda sul portale www.sian.it, con l'assistenza di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola, trovando le procedure, ivi compresa la modulistica rilasciata dal SIAN, necessarie alla compilazione della domanda presso lo stesso CAA. Il soggetto accreditato provvede a trasmettere telematicamente, mediante apposite funzionalità, i dati della domanda direttamente tramite il portale SIAN (www.sian.it) e a consegnare a ciascun richiedente la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda, rilasciata dal SIAN.

La domanda di aiuto può essere presentata a **partire dal 1° ottobre 2020, fino al 16 ottobre 2020** corredata dagli allegati seguenti:

? copia del Contratto di filiera sottoscritto dall'imprenditore agricolo con l'industria;

? copia dell'impegno/contratto di coltivazione tra la cooperativa, il consorzio agrario o l'Organizzazione di Produttori e l'impresa agricola socia contenente i riferimenti al Contratto di filiera, sottoscritto

dall'imprenditore agricolo associato (cooperativa, consorzio agrario o Organizzazione di Produttori);

? copia dell'impegno/contratto di coltivazione tra la cooperativa, il consorzio agrario o l'Organizzazione di Produttori con l'impresa agricola socia contenente i riferimenti al Contratto/i di filiera sottoscritto/i dall'imprenditore agricolo associato (cooperativa, consorzio agrario o Organizzazione di Produttori) con il centro di stoccaggio o con altri soggetti della filiera ovvero nel caso di imprenditore agricolo singolo copia del Contratto di filiera sottoscritto dall'imprenditore agricolo stesso con il centro di stoccaggio o con altri soggetti della fase di commercializzazione e dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal centro di stoccaggio o da altri soggetti della fase di commercializzazione attestante la relazione causale tra il Contratto di filiera sottoscritto con l'imprenditore agricolo, singolo o associato, e il/i contratto/i con l'industria di trasformazione.

Gli allegati saranno conservati in copia nel fascicolo cartaceo della domanda presso il CAA di appartenenza:

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agea, istruzioni operative 02/07/2020

Finanziamenti

Piano di transizione 4.0

Credito d'imposta R&S e innovazione: attività agevolabili, spese ammissibili e oneri documentali

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 26 maggio 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico per l'attuazione del Piano Transizione 4.0. Il provvedimento definisce le modalità attuative del credito d'imposta R&S e innovazione per il periodo successivo al 31 dicembre 2019. Vengono individuati i criteri tecnici per la classificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al credito d'imposta, gli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica rilevanti per la maggiorazione dell'aliquota del bonus, nonché i criteri per la determinazione e l'imputazione temporale delle spese ammissibili e in materia di oneri documentali. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale sono stati sostenuti i costi, non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP e potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione.

Approda nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 21/07/2020 il decreto 26 maggio 2020 del Ministro dello Sviluppo Economico, attuativo del **Piano Transizione 4.0** con cui si mira ad avviare la **nuova politica industriale del Paese**, in grado di sostenere una veloce ripresa dell'economia dopo l'emergenza Covid.

Il Piano prevede la mobilitazione di **7 miliardi di euro** di risorse per le imprese che maggiormente punteranno su:

- innovazione,
- investimenti green,
- ricerca e sviluppo,
- attività di design e innovazione estetica,
- formazione 4.0.

Leggi anche Credito R&S e innovazione: definiti i criteri per la classificazione delle attività agevolate

Nuovo credito d'imposta

In particolare, il decreto definisce le **modalità attuative** del nuovo **credito d'imposta R&S e innovazione** per il periodo successivo al 31 dicembre 2019. Nello specifico, sono definiti:

- i **criteri tecnici** per la classificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al credito d'imposta,
- gli **obiettivi di innovazione digitale 4.0** e di transizione ecologica rilevanti per la maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta;
- i criteri per la determinazione e l'imputazione temporale delle **spese ammissibili** e in materia di oneri documentali.

Leggi anche:

- Innovazione tecnologica 4.0: alle imprese un credito d'imposta maggiorato al 10%

- Credito d'imposta design e ideazione estetica: quanto conviene alle imprese sviluppare progetti innovativi

Attività ammissibili

Le attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta sono:

- **lavori sperimentali o teorici** svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;
- **ricerca pianificata o indagini critiche** miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale;

- acquisizione, combinazione, strutturazione e **utilizzo** delle **conoscenze** e **capacità** esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre **piani, progetti** o **disegni** per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati;

- **produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi**, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Il decreto chiarisce che non sono considerate attività di ricerca e sviluppo le **modifiche ordinarie** o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Ambito soggettivo

Possono beneficiare dell'agevolazione **tutte le imprese**, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Spese ammissibili

Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono ammissibili i **costi di competenza**, del periodo d'imposta di riferimento direttamente connessi allo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili, quali:

- i **costi** relativi al **personale altamente qualificato** in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced (International Standard Classification of Education);

- **quote di ammortamento** delle spese di acquisizione o utilizzazione di **strumenti e attrezzature di laboratorio**, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti;

- spese relative a **contratti di ricerca** stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese, comprese le start-up innovative;

- **competenze tecniche** e **privative industriali** relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

Agevolazione concedibile

Il credito d'imposta spetta, fino ad un **importo massimo annuale** di **euro 5 milioni** per ciascun beneficiario ed è riconosciuto a condizione che la spesa

complessiva per investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuata in ciascun periodo d'imposta in relazione al quale si intende fruire dell'agevolazione ammonti almeno ad euro 30.000 ed **ecceda la media dei medesimi investimenti** realizzati nei **tre periodi d'imposta** precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. Per le imprese in attività da meno di tre periodi d'imposta, la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale complessiva è calcolata sul minor periodo a decorrere dalla costituzione.

Modalità di fruizione del credito d'imposta

Il credito d'imposta deve essere **indicato** nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta nel corso del quale sono stati sostenuti i costi, non concorrere alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Potrà essere utilizzato **esclusivamente in compensazione** ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti.

Documentazione

L'Agenzia delle Entrate effettuerà i controlli sulla base di **apposita documentazione contabile certificata** dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio e se le imprese non sono soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti.

Per la verifica della corretta fruizione del credito d'imposta, l'Agenzia delle Entrate effettua **controlli** finalizzati a verificare la sussistenza delle **condizioni di accesso al beneficio**, la conformità delle attività e dei costi di ricerca e sviluppo effettuati, a quanto previsto dal presente decreto.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero dello Sviluppo Economico, decreto 26/05/2020 (Gazzetta Ufficiale n. 182 del 21/07/2020)

Impresa

Dalla Corte di Giustizia UE

Privacy e invalidità dello scudo UE-USA: quali conseguenze per le imprese?

di Antonio Ciccia Messina - Avvocato in Torino

Il trasferimento di dati da parte delle imprese UE verso gli USA per ragioni commerciali non può più avvenire in base al Privacy Shield, il sistema che impegna le aziende statunitensi ad osservare specifici standard nel trattamento dei dati ricevuti dall'Unione europea. E' quanto deciso dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza del 16 luglio 2020. Le ragioni sono da individuare nell'indiscriminata possibilità delle autorità pubbliche USA di utilizzare i dati per scopi di sicurezza e difesa nazionale e nell'assenza di un effettivo strumento di tutela per gli interessati. Nello specifico, tutte le aziende dovranno fare un assessment del flusso di dati verso gli Stati Uniti e verificare la base giuridica, da impostare secondo opzioni diverse dal Privacy Shield. Come dovranno comportarsi gli operatori economici interessati dagli effetti della sentenza?

Per trasferire dati verso gli USA le imprese non possono più utilizzare il sistema **Privacy Shield**. La Corte di Giustizia UE (CGUE), con la sentenza del 16 luglio 2020, resa nella causa C-311/18 ha, infatti, dichiarato l'**invalidità della decisione** della **Commissione UE** (n. 2016/1250), cioè della decisione che ha dichiarato adeguato lo Scudo Privacy.

Le aziende UE, che si avvalgono di imprese USA per i servizi della società dell'informazione o per altri servizi, devono fare un assessment e verificare se viene meno la base giuridica del flusso di dati. Questo nell'attesa di interventi "tampone", così come era avvenuto a seguito della sentenza CGUE del 6 ottobre 2015, causa C-362/14, che aveva bocciato la decisione della Commissione UE n. 2000/520, relativa all'accordo "**Safe Harbour**" diretto antecedente dello "Scudo". Ma vediamo di analizzare la questione in tutte le sue sfaccettature.

Trasferimento dati extra UE nel GDPR

Ai sensi del regolamento UE 2016/679 (GDPR), il **trasferimento di dati** verso un **paese terzo** deve avere una precisa base giuridica. Il legal ground può essere rappresentato, innanzi tutto, da una decisione della Commissione (articolo 45), la quale attesta l'adeguatezza di un certo stato ("decisione di adeguatezza").

In mancanza, occorre verificare se sussistono "**condizioni di adeguatezza**" e, in particolare, se sussiste uno dei presupposti indicati dall'articolo 46. Tra queste, di particolare interesse per le imprese, si possono ricordare:

- le norme vincolanti d'impresa applicabili alle entità di un gruppo (BCR);
- le clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione;
- le clausole tipo di protezione dei dati adottate da un'autorità di controllo;
- un **codice di condotta**, unitamente all'impegno

vincolante ed esecutivo da parte del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento nel paese terzo ad applicare garanzie adeguate;

- un **meccanismo di certificazione**, unitamente all'impegno vincolante ed esigibile da parte del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento nel paese terzo ad applicare garanzie adeguate.

C'è, infine, nel caso di mancanza sia di una "decisione" sia delle "condizioni" di adeguatezza, la possibilità di avvalersi delle **deroghe** stabilite dall'art. 49 del GDPR, e cioè, sempre limitandosi a quanto di maggior interesse per le imprese: consenso esplicito dell'interessato; necessità per l'esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali degli interessi legittimi cogenti del titolare (ma solo per trasferimenti occasionali).

Privacy Shield

Questo sistema si basa sull'**autodichiarazione** delle **imprese USA** che si impegnano a osservare standard nel trattamento dei dati ricevuti dalla UE. Le imprese statunitensi, su base volontaria, aderiscono al Privacy Shield e sono iscritte nella Privacy Shield List (www.privacyshield.gov).

Per poter legittimamente mandare dati verso gli USA, l'inserimento del destinatario nella lista implicava la legittimità del trasferimento.

C'è un **sistema di controllo** del rispetto delle norme dell'accordo da parte del Department of Commerce e della Federal Trade Commission degli USA, al fine di garantire accertamenti sui reclami presentati da cittadini Ue e giungere rapidamente alla loro definizione. Sono previsti anche alcuni meccanismi di arbitrato per la trattazione delle istanze degli interessati.

Altro aspetto, anzi il più rilevante, di cui tenere conto è la possibilità che i dati in ingresso negli USA siano utilizzati dalle autorità USA per scopi di sicurezza e difesa nazionale. L'accordo Privacy Shield prevede anche qui un (blando) sistema di **tutela degli**

interessati, che vede protagonista un “difensore civico” (Ombudsperson).

Sentenza della Corte di Giustizia UE

La sentenza della CGUE del 16 luglio 2020 dichiara **invalida** la **decisione della Commissione** n. 2016/1250, per due ragioni.

1. La prima riguarda l'**indiscriminata possibilità** delle autorità pubbliche USA di utilizzare dati per scopi di **sicurezza e difesa nazionale**: ciò in contrasto con il principio di proporzionalità applicato dall'ordinamento europeo (garanzia che dovrebbe essere assicurata anche dal paese terzo destinatario dei dati).

2. La seconda è l'**assenza** di un effettivo **strumento di tutela** per gli interessati, che, sostanzialmente, non hanno un giudice, che possa vincolare, con una sentenza cogente, le autorità pubbliche.

Per completezza la sentenza si occupa anche della decisione della Commissione n. 2010/87, con la quale sono state approvate clausole standard per il trasferimento dati all'estero, da inserire in appositi contratti tra impresa che esporta dati e impresa che importa dati. La CGUE ha dichiarato valido tale meccanismo.

Effetti della sentenza

La sentenza, come detto, boccia il Privacy Shield. Il trasferimento di dati verso gli USA, quindi, non può più avvenire in base al Privacy Shield.

Attenzione, però, a non esagerare nella individuazione dell'ambito di applicazione delle ricadute della sentenza. Questa riguarda, infatti, quello che si può sintetizzare con la parola “outsourcing” dei dati per ragioni commerciali.

Per fare alcuni **esempi**, a seguito della sentenza, nulla cambia per la prenotazione di un hotel, invio di un'e-mail a qualcuno negli Stati Uniti,

Diverso è il caso (toccato dalla sentenza) di

esternalizzazione di data base verso gli Stati Uniti, nell'ambito di una attività economica.

In particolare, il settore maggiormente interessato è il settore dei servizi della società dell'informazione, il **settore IT**, nel quale gli USA si pongono come fornitori planetari.

In sostanza i singoli e i consumatori rimangono liberi di inviare consapevolmente i propri (non quelli di terzi) dati personali direttamente a un paese terzo.

Però se il cittadino UE usa un servizio di una società che invia flussi di dati verso gli USA (si pensi a social network, motori generali di ricerca, distributori di beni), questa società deve riorganizzare tutti i flussi di dati per i propri clienti.

In generale, poi, tutte le aziende devono fare un **assessment** del **flusso di dati** verso gli USA e verificare la base giuridica, da impostare secondo opzioni diverse dal Privacy Shield.

C'è, poi, il livello delle conseguenze politiche e cioè il “braccio di ferro” tra Ue (che dà rilievo alla protezione dei dati) e gli USA (che dà priorità alle esigenze di sorveglianza connesse alla sicurezza nazionale). Da qui la prevedibile apertura di una trattativa politica per un nuovo negoziato.

Incertezze normative

La sentenza non crea alcun vuoto normativo e ciò perché le imprese hanno già molte alternative. Richiamando quanto detto a proposito della disciplina del GDPR, le imprese ad esempio possono ricorrere ad altre condizioni di adeguatezza (in primis le clausole contrattuali standard) o le cosiddette “deroghe” delineate all'art. 49 GDPR.

Pertanto, il periodo immediatamente successivo alla sentenza sarà inevitabilmente caratterizzato da forte incertezza, che si spera possa essere attenuata, per lo meno in via transitoria, con un intervento delle autorità europee.

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.